

RIFORMA MINNITI SULL'IMMIGRAZIONE

decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 e legge di conversione

INDICE

1. Le nuove sezioni specializzate in materia di immigrazione
- 2.

1. Le nuove sezioni specializzate in materia di immigrazione

Art. 1

Istituzione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea

1. Sono istituite, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ne' incrementi di dotazioni organiche

1.1 Incremento esponenziale delle domande di protezione

L'articolo 1 istituisce presso alcuni tribunali ordinari sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE (comma 1).

L'istituzione di sezioni specializzate, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa del

disegno di legge di conversione, **risponde all'esigenza di assicurare una maggiore celerità** ai ricorsi giurisdizionali in materia di immigrazione, a fronte del significativo **aumento delle richieste di protezione internazionale** registratosi negli anni 2013-2016 in conseguenza dell'**eccezionale afflusso di migranti**.

*«L'esponenziale aumento delle domande dirette alle Commissioni territoriali si è tradotto in un altrettanto **esponenziale incremento del numero delle impugnazioni** in sede giurisdizionale delle decisioni amministrative»* che ha interessato in particolare alcuni distretti di corte d'appello.

Inizialmente il decreto-legge prevedeva l'istituzione di sezioni specializzate in 14 tribunali ordinari (*Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Lecce, Milano, Palermo, Roma, Napoli, Torino e Venezia*), individuati sulla base dei dati relativi **al numero delle domande di protezione internazionale** esaminate negli anni 2015-2016 da ciascuna commissione territoriale o sezione distaccata.

Nel corso nell'esame del disegno di legge di conversione, il Senato ha modificato questa disposizione, prevedendo che le sezioni specializzate **debbono essere istituite presso ogni tribunale distrettuale** (tribunale avente sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello).

I giudici che compongono le sezioni specializzate sono **scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze** (come meglio specificato nell' articolo 2).

1.2 La Costituzione e le sezioni specializzate

La previsione di sezioni specializzate non costituisce una novità nell'ordinamento processuale italiano.

L'art. 102, secondo comma, della Costituzione stabilisce che possono essere istituite **sezioni specializzate per determinate materie**, anche con la partecipazione di cittadini idonei, estranei alla magistratura.

Fra i giudici specializzati togati si possono annoverare le sezioni lavoro istituite presso i tribunali e le corti d'appello, per tutte le controversie di lavoro e della previdenza sociale, nonché, più recentemente, i **cd. tribunali delle imprese**, sezioni specializzate istituite presso i tribunali e le corti d'appello con sede nel capoluogo di ogni Regione con competenza in materia di impresa. La tendenza verso la specializzazione dell'organo giudiziario è confermata anche dal disegno di legge di riforma del processo civile A.S. 2284, approvato dalla Camera e attualmente all'esame del Senato.

Il disegno di legge, infatti, prevede l'ampliamento delle competenze del tribunale delle imprese e l'istituzione di sezioni specializzate presso i tribunali e le corti d'appello, cui devolvere le **controversie relative alla persona, alla famiglia e ai minori** (a seguito della soppressione del tribunale per i minorenni).

1.3 Ratio dell'istituzione delle sezioni specializzate

La ratio dell'istituzione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione e asilo sembra essere quella di assicurare - attraverso una **competenza specializzata dei magistrati** addetti, specializzazione ritenuta un importante strumento per aumentare l'efficienza nell'amministrazione della giustizia - **una maggiore rapidità** ai procedimenti in materia di immigrazione, i quali, se non altro, a livello di **conoscenza linguistica**, possono presentare un certo grado di tecnicismo